



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 369 del 19/05/2022

Oggetto: CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO PER LA COLLABORAZIONE DEL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE ESPERTO MASSIMO NOBILI AI SENSI DELLA D.G.R. N. 39-6099 DEL 07/12/2017 NELL'AMBITO DELLA DIREZIONE SANITÀ E WELFARE

**DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)**

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. VCO.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Zanetta Silvia

Il Responsabile del procedimento: Zanetta Silvia

Il Dirigente/Funzionario: Primatesta Giuseppina

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore sostituto SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

"Premesso che l'ASL VCO con delibera n. 948 del 22/12/2017, di cui si richiama integralmente il contenuto, recepiva l'accordo quadro allegato alla D.G.R. n. 39-6099 del 07/12/2017, avente durata di anni cinque dal 01/01/2018 al 31/12/2022, per la collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per le finalità proprie del S.S.R. ai sensi dell'art. 16 del 29/7/2016.

Dato atto che con nota prot. n. 18357/2022, acquisita al prot. arrivo ASL VCO n. 30512 del 13.05.2022, la Regione Piemonte Direzione Sanità e Welfare chiedeva l'assenso alla collaborazione, per attività di supporto alla Direzione per il coordinamento degli uffici URP delle ASR, del collaboratore amministrativo professionale esperto Massimo Nobile, attraverso la stipula di una convenzione della durata di 12 mesi dalla data di sottoscrizione, con impegno di nr. 2 giorni al mese da espletarsi in orario di servizio. La Direzione Sanità e Welfare condivideva contestualmente il testo di disciplinare di convenzione.

Acquisito il nulla osta della Direzione Generale, con nota prot. n. 31017 del 16.05.2022 la SOS Libera Professione Ufficio Convenzioni comunicava il proprio parere favorevole all'attivazione della convenzione alle condizioni indicate.

PROPONE

- Di stipulare la convenzione con la Regione Piemonte Direzione Sanità e Welfare per la collaborazione ai sensi della DGR n. 39-6099 del 07/12/2017 del collaboratore amministrativo professionale esperto Massimo Nobile, dipendente dell'ASL VCO, nell'ambito della Direzione Sanità e Welfare per attività di supporto alla Direzione per il coordinamento degli uffici URP delle ASR, con impegno di nr. 2 giorni al mese da espletarsi in orario di servizio, alle condizioni di cui all'Allegato A) alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;
- Di dare atto che il rapporto convenzione ha durata di 12 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione del disciplinare.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERA

- 1) Di stipulare** la convenzione con la Regione Piemonte Direzione Sanità e Welfare per la collaborazione ai sensi della DGR n. 39-6099 del 07/12/2017 del collaboratore amministrativo professionale esperto Massimo NOBILI, dipendente a tempo indeterminato dell'ASL VCO, nell'ambito della Direzione Sanità e Welfare per attività di supporto alla Direzione per il coordinamento degli uffici URP delle ASR, con impegno di nr. 2 giorni al mese da espletarsi in orario di servizio, alle condizioni di cui all'Allegato A) alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare atto** che il rapporto convenzione ha durata di 12 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione del disciplinare.
- 3) Di precisare** che dall'assunzione del presente atto non derivano oneri di spesa e introiti per l'Azienda.
- 4) Di affidare** alla SOC Gestione Personale e Relazioni Sindacali e all'Ufficio Relazioni con il Pubblico gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto;
- 5) Di provvedere** alla sottoscrizione della convenzione in oggetto.
- 6) Di dare mandato** alla SOC Affari Generali Legali e Istituzionali di trasmettere il presente atto al competente settore regionale.



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente

REP. N.

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO PER LA COLLABORAZIONE DELLA DOTT. Massimo NOBILI AI SENSI DELLA D.G.R. N. 39-6099 del 07/12/2017, NELL'AMBITO DELLA DIREZIONE SANITA' E WELFARE.

PREMESSO CHE:

La Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e, in tale ambito si collocano le forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende nell'ambito delle tematiche relative allo studio all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate.

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16 espressamente prevede che per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (comma 1); che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (comma 2); che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (comma 3).

La D.G.R. n. 39 – 6099 del 07/12/2017, in virtù di tali premesse, ha approvato l'Accordo – Quadro tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie del SSR per l'attivazione di collaborazioni istituzionali mirate a tali fini.

L'Azienda Sanitaria Locale VCO con Determinazione n. del ha approvato la stipulazione della presente convenzione;

la Regione Piemonte con determinazione del Direttore regionale n. delha approvato la stipulazione della presente convenzione;

Sulla base di ciò

TRA

La Regione Piemonte, Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia Sanitaria, nella persona del Direttore regionale alla Sanità e Welfare, Dott. Mario MINOLA, incaricato con D.G.R. 22-3079 del 09/04/2021, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Assessorato, in Torino, Corso Regina Margherita n. 153/bis

E

L' Azienda Sanitaria Locale VCO, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Chiara SERPIERI ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Azienda.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. N. 16/20016**

1. Le Amministrazioni stipulanti hanno specifico interesse alla collaborazione del Dott. Massimo NOBILI - qualifica Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto dipendente dell'Azienda

Sanitaria Locale VCO – nell’ambito delle attività direzionali di coordinamento delle attività degli Uffici Relazioni con il Pubblico delle ASR.

2. Per il proficuo perseguitamento degli obiettivi di cui al punto 1), le Amministrazioni concordano di utilizzare presso la sede dell’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte – Direzione Sanità e Welfare, il Dott. Massimo NOBILI profilo professionale: collaboratore Amministrativo Professionale Esperto dell’Azienda Sanitaria Locale VCO.

3. L’assegnazione temporanea del Dott. Massimo NOBILI ha durata pari a mesi 12 (dodici), a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, e si svolgerà di norma su 2 (due) giornate mensili.

L’assegnazione prevede l’impiego del suddetto Dott. Massimo NOBILI, presso la Direzione Sanità e Welfare dell’Assessorato alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria della Regione Piemonte.

4. Al fine dello svolgimento e della continuità dell’attività lavorativa, potranno essere utilizzate tecniche informatiche, audio e video conferenze.

5. Per il periodo di assegnazione temporanea la Dott. Massimo NOBILI è obbligato all’osservanza del codice di comportamento per i dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Regione Piemonte, approvato con D.G..R. n. 1 – 602 del 24/11/2014 e s.m.i.

6. Il Dott. Massimo NOBILI permarrà a tutti gli effetti dipendente dell’ASL VCO. Gli orari delle presenze giornaliere saranno formalmente acquisiti con procedura informatica (badge fornito dalla Regione Piemonte) e trasmessi all’Azienda di provenienza del medesimo all’inizio del mese successivo a quello di riferimento. L’eventuale tempo di percorrenza dalla propria sede aziendale alla sede regionale è considerato orario di lavoro.

7. Nessun onere è posto a carico della Regione Piemonte.

8. La Regione Piemonte e l’Azienda provvedono, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

9. L’Azienda è competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro.

10. Il collaboratore rinuncia a far valere pretese derivanti dall’esecuzione della convenzione nei confronti della Regione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.

11. Gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferta su disposizione della Regione sono posti a carico dell’Azienda di appartenenza, in considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni, affinché i rispettivi ambiti di azione (regionali o aziendali) risultino sempre più sinergici tra di loro. Parimenti, restano a carico dell’Azienda le eventuali spese per recarsi dalla sede abituale di lavoro alla sede regionale.

12. La Regione Piemonte abilita il collaboratore all’utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione.

13. Nell'espletamento della collaborazione il collaboratore è inserito, sotto il profilo organizzativo – funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale; conseguentemente, in relazione alle attività assegnate dal Dirigente del Settore competente, svolge le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali.

14. La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione Piemonte, salvo diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali del collaboratore qualora, eventualmente, svolga attività di studio e ricerca.

15. Al termine della collaborazione, la Dott. Massimo NOBILI è tenuto a restituire alla Segreteria di Direzione, presso il quale ha prestato la propria attività lavorativa, il badge per la rilevazione della presenza, nonché ogni altro strumento, informatico e non, che gli sia stato assegnato per l'effettuazione della prestazione lavorativa.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Regionale alla Sanità e Welfare

Dott. Mario MINOLA

(firmato in formato digitale)

Il Direttore Generale dell'ASL VCO

Dott. ssa Chiara SERPIERI

(firmato in formato digitale)